

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Nuoro*Direttiva N. 12/22*

DIRETTIVA IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI
PROCEDIMENTI PENALI
NOVITA' SOSTANZIALI E PROCESSUALI:
procedibilità a querela, persona offesa e querelante, dichiarazione/elezione di domicilio,
partecipazione a distanza, registrazione audiovisive degli atti
d. lgs. 10.10.2022 n. 150

Il Procuratore della Repubblica,
Rilevato che in data 30.12.2022 entrerà in vigore il D. Lgs. 10.10.2022 n. 150 in attuazione della
legge 27.9.2021 n. 134, recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

**Pe la P.G. Si trasmette il testo della normativa sopra richiamata con richiesta di accurata
lettura**

Si ritiene opportuno segnalare – tra gli altri - alcuni aspetti particolarmente rilevanti della riforma:
procedibilità a querela, fatto di particolare tenuità, persona offesa e querelante,
dichiarazione/elezione di domicilio, partecipazione a distanza, registrazione audiovisive degli atti

1) **AMPLIAMENTO DEI REATI PUNIBILI A QUERELA DI PARTE**

L'art. 2 D. Lgs. 10.10.2022 n. 150 amplia il numero di reati perseguibili a querela di parte,
salvo circostanze particolari specificamente previste nel decreto stesso:

- **582 c.p.**

L'art. 582 c.p. rimane perseguibile d'ufficio in presenza delle aggravanti di cui agli artt.
61 n. 11 octies, 583 e 585 ad eccezione di quelle indicate nel 1° comma n. 1 e nel 2°
comma dell'art. 577. Si procede d'ufficio anche se il fatto è commesso in danno di
persona incapace per età o infermità.

- **590 bis c.p.**

Si procede d'ufficio se ricorrono le aggravanti dell'art. 590 bis (es. abuso di alcool o di
sostanze stupefacenti)

- **605 c.p.**

- **610 c.p.**

- **614 c.p.**

- **624 c.p.**

L'art. 624 c.p. rimane perseguibile d'ufficio nei casi previsti dal 3° comma "se la
persona offesa è incapace per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle
circostanze di cui all'art. 625 n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla
pubblica fede e comma 7 bis".

- **634 c.p.**

- 635 c.p.
- 659 c.p.
- 660 c.p.

Quando si procede a querela di parte l'art. 582 c.p. è attribuito alla competenza del giudice di pace.

Ciò è di immediato rilievo per la polizia giudiziaria, ai fini della predisposizione della notizia di reato.

2) **DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI MODIFICA DEL REGIME DI PROCEDIBILITA'**

L'art. 85 D. Lgs. 10.10.2022 n. 150 prevede che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni dello stesso decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data ossia il 1.11.2022, se la persona ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

Prima dell'esercizio dell'azione penale il Pubblico Ministero informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

E' importante quindi provvedere ad informare la persona offesa del mutamento della procedibilità con invito nel caso a presentare querela.

E' adempimento che deve necessariamente precedere l'eventuale esercizio dell'azione penale, con invito a ciascuno dei Colleghi a procedere a valutazione dei fascicoli di interesse.

Il mutamento del regime di procedibilità, in ragione della richiamata norma transitoria, deve essere peraltro apprezzato dalla polizia giudiziaria che raccoglie la denuncia/querela.

3) **PERSONA OFFESA E QUERELANTE**

L'art. 153 bis c.p.p. prevede **l'obbligo per il querelante di dichiarare o eleggere domicilio.**

A tale fine può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Gli organi di polizia giudiziaria che ricevono la querela devono quindi invitare il querelante a dichiarare o eleggere domicilio, facendo menzione nell'informativa di avere assolto a tale incumbente.

L'art. 90 c.p.p. comma 1 bis prevede che la parte offesa ha facoltà di dichiarare ed eleggere domicilio e che ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Sono state quindi implementate le informazioni alla persona offesa che alla medesima vanno fornite sin dal primo contatto con l'autorità procedente.

Va quindi integrato il modulo in uso, a seguito delle modifiche intervenute sull'art. 90 bis c.p.p.

La Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero dovranno fornire al querelante negli avvisi le ulteriori seguenti informazioni (art. 90 bis c.p.p.):

- l'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione o notificazione degli atti del procedimento con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
- La facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente
- l'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione.
- al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'art. 148 comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.
- Al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela.
- Alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
- Al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.
- La vittima del reato di cui all'art. 42 comma 1 lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27.9.2021 n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

Pur se per l'effettiva operatività delle disposizioni in materia di giustizia riparativa è oggetto di apposita disciplina transitoria, che ne differisce l'entrata in vigore all'espletamento di tutta una serie di attività prodromiche e strumentali (art. 92 d. lgs.), è opportuno comunque implementare il modulo informativo, proprio nella prospettiva del lasso temporale intercorrente tra gli avvertimenti e l'attuazione effettiva che consiglia di valorizzare l'adempimento proprio avendo riguardo all'evoluzione delle vicende processuali.

4) DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI AL QUERELANTE

L'art. 86 D. Lgs. 10.10.2022 n. 150 prevede che per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, le notificazioni al querelante siano eseguite presso il difensore nominato

dalla parte offesa, ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., ovvero in mancanza di nomina del difensore, presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante, o, in mancanza di elezione o di dichiarazione di domicilio, ai sensi dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p.

5) DICHIARAZIONE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

L'art. 349 c.p.p. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

MODIFICHE

omissis

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66 c.p.p.

Articolo 161 c.p.p. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

MODIFICHE

1. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicato nell'art. 157 comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo la notificazione degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1 bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.

2 Abrogato

3 L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione di domicilio sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4 Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia quando risulta che, per caso fortuito o per forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 c.p.p.

4 bis - Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

La polizia giudiziaria ha quindi l'obbligo di comunicare immediatamente al difensore l'elezione di domicilio effettuata presso lo stesso difensore.

Art. 28 disp. att. c.p.p. Comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio

1. Il nominativo del difensore d'ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

1. bis Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici o telematici, del difensore.

Sono norme di immediato rilievo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero, che dovranno redigere un verbale di dichiarazione/elezione di domicilio compiuto e completo, specie con riferimento a quanto è l'oggetto dell'indagine che va circostanziato in modo pertinente il verbale, onde garantire una consapevole dichiarazione/elezione di domicilio rispetto ad un determinato "fatto" oggetto di interesse investigativo.

Inoltre di immediato rilievo è il rispetto della disciplina della nomina del difensore d'ufficio con la relativa informata comunicazione alla persona, circostanza di cui deve essere dato atto nel verbale.

***** Anticipo fin d'ora che le inosservanze, da parte della polizia giudiziaria di tali disposizioni comporteranno la restituzione dell'informativa all'organo di polizia giudiziaria inottemperante.

INFORMAZIONE DI GARANZIA

E' inoltre importante richiamare le nuove modalità di invio dell'informazione di garanzia, realizzata intervenendosi sull'art. 369 c.p.p.

Art.369 c.p.p.:

MODIFICHE

- al comma 1, le parole "invia per posta, in plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno", sono sostituite dalla seguente "notifica".
- Dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente "1 ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa".

6) **MODIFICHE IN MATERIA DI ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO**

E' stata modificata la disciplina della comunicazione scritta (redatta in forma chiara e precisa e tradotta se l'arresto o fermato non conosce la lingua italiana) che la **polizia giudiziaria operante** deve consegnare all'interessato informandolo delle sue facoltà, inserendo tra gli avvertimenti quello relativo alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (articolo 386 comma 1 lettera i-bis c.p.p.)

E' opportuno **fin d'ora** inserire tale facoltà nel corpo della comunicazione, anche se l'operatività del sistema della giustizia riparativa è stato dilazionato nel tempo, per le ragioni indicate a proposito del nuovo modello degli avvisi alla persona offesa.

Tale comunicazione in futuro dovrà essere allegata agli atti in forma di documento informatico, alla luce del nuovo comma 1 ter dell'art. 386 c.p.p., ma tale disposizione è rinviata alla effettiva operatività delle modifiche in tema di processo penale telematico (art. 87 d. leg.).

Va poi ricordato che il nuovo art. 391 comma 1 secondo periodo c.p.p. prevede la possibilità per il giudice di autorizzare l'arrestato, il fermato o il difensore che ne facciano richiesta, ad intervenire a distanza nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo.

Ciò impone alla polizia giudiziaria la necessità di dotarsi di apposito strumentario idoneo allo scopo.

7) **PARTECIPAZIONE A DISTANZA**

E' stata estesa – su consenso delle parti - **la partecipazione a distanza** anche ad atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.

Ciò vale in particolare **per le sommarie informazioni testimoniali, il conferimento di incarico, l'interrogatorio dell'indagato.**

ATTI CHE POSSONO ESSERE COMPIUTI A DISTANZA

- art. 350 comma 4 bis c.p.p.: quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 133 ter, 360 comma 3 bis c.p.p.: Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico;
- art. 370 comma 1 bis c.p.p.: quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi acconsentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nel caso in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.

Per quanto attiene agli strumenti tecnici, eventuali problematiche dovranno essere segnalate per tempo al Magrif che si coordinerà con il Procuratore ed il RID.

Ritengo che anche le forze di polizia – con le dotazioni introdotte durante il periodo di emergenza da Covid-19, siano in grado di avvalersi di strumentazioni tecniche adeguate.

8) REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO DEGLI ATTI

E' stato modificato il sistema di documentazione degli atti processuali anche relativamente all'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

Art. 134 c.p.p.:

1. alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.
2. Il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'art. 110.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

INTERROGATORIO DI PERSONA IN STATO DI DETENZIONE

L'art. 9 D. Lgs. 10.10.2022 n. 150 modifica l'art. 141 bis c.p.p.:

- Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti”.
- Per l'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, provvedono rispettivamente, gli artt. 351 e 362 c.p.p.
- In particolare secondo il comma 1 quater di entrambe le disposizioni: “alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzioni fonografica”.

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

MODIFICHE introdotte all'art. 357 c.p.p.:

- comma 3 bis: Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2 lett. c) (informazioni assunte a norma dell'art. 351 c.p.p.), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di

strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

- 3-ter: Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
- 3-quater: La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3.bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria (*omissis*)

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO

MODIFICHE introdotte all'art. 373 c.p.p.:

- 2 bis: Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1 lettere b) e d-bis (interrogatorio dell'indagato e interrogatorio assunto ex art. 363 c.p.p.) si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

- 2-ter: Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1 lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

- 2- quater: Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2 – quinquies: La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2- bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

E' necessario porsi il problema della disponibilità degli strumenti tecnici per il il Magrif è pregato di seguire il tema unitamente al RID, onde predisporre eventuali richieste di fornitura al Ministero tramite la Procura Generale, anche ai fini dell'approvvigionamento di supporti digitali (es. chiavette usb cd-rom, dvd ecc.), necessari per la conservazione degli atti.

In ogni caso, ci si può avvalere anche degli strumenti tecnici a disposizione delle forze di polizia incaricate delle indagini, con funzione di supporto ed ausilio, consentite dalle norme.

9 - OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PERQUISIZIONE

A) DECRETO DI PERQUISIZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

L'art. 12 D. Lgs. 10.10.2022 n. 150 introduce l'art. 252 bis c.p.p. **opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, da parte dell'indagato, nel caso in cui non sia seguito il sequestro.**

In particolare:

- 1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'art. 127.
- 2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data dell'esecuzione o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
- 3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

Si richiama l'attenzione che nel provvedimento di perquisizione devono essere individuate, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non già in base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili nei fatti addebitati e permettendo la verifica del nesso di pertinenzialità nei sensi indicati dall'art. 253 c.p.p.

B) OPPOSIZIONE ALLA PERQUISIZIONE DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'art. 352 bis c.p.p. prevede l'opposizione al provvedimento di perquisizione d'iniziativa effettuato dalla polizia giudiziaria, da parte dell'indagato, nell'ipotesi in cui sia intervenuta convalida da parte del pubblico ministero.

MODIFICHE all'art. 352 c.p.p.

- comma 4: Il pubblico ministero, nelle 48 ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione (di iniziativa della polizia giudiziaria).
- comma 4 bis Entro 10 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengano svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'art. 127. Si applica la disposizione di cui all'art. 252-bis comma 33 (ossia il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge).

Da quanto esposto, deriva in sintesi, sia per il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, sia per quello adottato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, la necessità di spiegare, nel provvedimento le ragioni, l'oggetto dell'atto, onde prevenire contestazioni in sede di opposizione magari giustificate dall'indeterminatezza dell'attività o da una superficialità della motivazione del pubblico ministero in sede di convalida.

Si propone in allegato ipotesi di modulo informativo AVVISO ALLA PERSONA OFFESA/QUERELANTE, per l'Ufficio e per la polizia giudiziaria (all. 1).

Si trasmette in allegato il modulo di dichiarazione/elezione di domicilio utilizzabile per l'Ufficio e la polizia giudiziaria.

Si richiede la massima divulgazione a tutti i comandi territoriali.

Si comunichi:

Ai Sostituti Procuratori
A Vice Procuratori Onorari
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Nuoro
Al Signor Questore Nuoro
Al Signor Comandante della Guardia di Finanza Nuoro
Al Signor Comandante della Polizia Stradale Nuoro
Al Comandante della Polizia Penitenziaria
Al Signor Comandante del Corpo Forestale e V.A.
Al Signori Comandanti delle Polizie Municipali
A tutto il personale amministrativo della Procura
Ai Responsabili delle Aliquote Sezione P.G. Procura Nuoro

Nuoro, 9.11.2022

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Patrizia Castaldini

